

GAZZETTA UFFICIALE



PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXIV

Roma — Venerdì, 21 dicembre 1923

Numero 299

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	" 200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	" 70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	" 120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine cent. 60 — Arrotrato cent. 80; all'estero L. 1,20 — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di cent. 60 ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, cent. 30 — Arrotrato cent. 40.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari L. 2.00 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi " 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su carta da bollo da Lire TRE ed accompagnati da un deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze (Tel. 81-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI.

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 5 aprile 1923, n. 860, che modifica l'art. 258 del regolamento dei Regi istituti di belle arti, musica ed arte drammatica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile u. s., n. 99, per inesattezza della copia trasmessa, l'art. 2° è comparso errato e deve leggersi invece, come risulta dal testo originale, nel seguente modo: Art. 2. — Il presente decreto avrà vigore dalla sessione di aprile dell'anno scolastico 1923-23, nella quale i candidati privatisti saranno soltanto ammessi a riparare prove fallite in precedenti sessioni, e sarà applicato anche alle Accademie, ecc.

L'ultimo capoverso dell'art. 113 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, relativo all'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, pubblicato in supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 17 novembre u. s., per errore tipografico, venne erratamente riportato. Esso deve leggersi nel seguente modo, come risulta dal testo originale e come qui si rettifica: « Le graduatorie sono formate separatamente per ogni concorso e il collocamento ha luogo alternando un vincitore dei concorsi relativi a un terzo dei posti e due vincitori dei concorsi relativi ai due terzi dei posti medesimi, con precedenza ai vincitori dei concorsi interni ».

SOMMARIO

CASA REALE

Avviso di Corte Pag. 7265

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 6 dicembre 1923, n. 2657.
Tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 Pag. 7265

REGIO DECRETO 9 dicembre 1923, n. 2663.
Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1923-24, per provvedere a restituzione di imposte Pag. 7266

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1923.
Proroga della scadenza, per anni dieci, della concessione della tramvia Milano-Gallarate Pag. 7267

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero per l'industria e il commercio: Trasferimenti di private industriali Pag. 7267

Ministero dei lavori pubblici: Approvazione di modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica Brancaglia Inferiore (Padova) Pag. 7269

Commissariato dell'aeronautica: Visita medica al concorso per il corpo di Commissariato dell'aeronautica Pag. 7269

Ministero delle finanze:

Estrazioni relative ai titoli della già Società delle ferrovie del Monferrato Pag. 7270

Rilascio di una nuova serie di cedole alle obbligazioni ferroviarie 3% Pag. 7270

48ª estrazione delle obbligazioni della ferrovia Udine-Pontebba Pag. 7270

Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza: Elenco delle cartelle ordinarie 4% di credito comunale e provinciale, sorteggiate nell'estrazione dei giorni 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 novembre 1923 Pag. 7271

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO:

Ministero delle finanze: Conto del Tesoro e situazione di bilancio al 30 novembre 1923.

CASA REALE

AVVISO DI CORTE.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne, il signor Cesare Zumeta, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Venezuela.

Roma, addì 20 dicembre 1923.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 6 dicembre 1923, n. 2657.

Tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura;

Visto l'art. 6 del regolamento per l'applicazione del decreto-legge suddetto, approvato con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1955;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la tabella annessa al presente decreto, vista d'ordine Nostro dal Ministro proponente, indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1923.

Atti del Governo, registro 219, foglio 132. — GRANATA.

TABELLA indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1 del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, (art. 3 R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, e art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955).

1. Custodi.
2. Guardiani diurni, e notturni, guardie daziarie.
3. Portinai.
4. Fattorini, usojeri, inservienti.
5. Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze letto, carrozze ristoranti e piroscafi, a meno che nelle particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.
6. Pesatori, magazzinieri, dispensieri ed aiuti.
7. Personale addetto alla estinzione degli incendi.
8. Personale addetto ai trasporti di persone e di merci, compresi i lavori di carico e scarico.
9. Cavallanti, stallieri o addetti al governo dei cavalli e del bestiame da trasporto, nelle aziende commerciali e industriali.
10. Personale di treno e di manovra, macchinisti, fuochisti, manovali, scambisti, guardabarriere delle ferrovie interne degli stabilimenti.
11. Sorveglianti che non partecipino materialmente al lavoro.
12. Addetti ai centralini telefonici privati.
13. Personale degli ospedali, dei manicomi, delle case di salute e delle cliniche, fatta eccezione per il personale addetto ai servizi di assistenza, nelle sale degli ammalati dei reparti per agitati o sudici nei manicomi, dei reparti di isolamento per deliranti o ammalati gravi negli ospedali, delle sezioni specializzate per ammalati di forme infettive o diffuse, e, in genere, per tutti quei casi in cui la limitazione di orario, in relazione alle particolari condizioni dell'assistenza ospedaliera, sia riconosciuta necessaria dall'Ispettorato dell'industria e del lavoro, previo parere del medico provinciale.
14. Commessi di negozio nelle città con meno di 50 mila abitanti a meno che, anche in queste città, il lavoro dei commessi di negozio sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del Prefetto, su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate, e del capo circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro competente per territorio.
15. Personale addetto alla sorveglianza degli essiccatoi.
16. Personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi.
17. Personale addetto alla sorveglianza degli apparecchi di sollevamento e di distribuzione di acqua potabile.
18. Personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento di edifici pubblici e privati.
19. Personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali, escluso il personale addetto all'imbottigliamento, imballaggio e spedizione.

20. Personale addetto ai servizi di alimentazione e di igiene negli stabilimenti industriali.

21. Personale addetto ai servizi igienici o sanitari, dispensari, ambulatori, guardie mediche e posti di pubblica assistenza.

22. Barbieri, parrucchieri da uomo e da donna nelle città con meno di 100 mila abitanti, a meno che, anche in queste città, il lavoro dei barbieri e parrucchieri da uomo e da donna sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del Prefetto su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate e del capo circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro competente per territorio.

23. Personale addetto alla toeletta (manicure, pettinatrici).

24. Personale addetto ai gazometri per uso privato.

25. Personale addetto alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche.

26. Personale addetto alle pompe di eduazione delle acque se azionate da motori elettrici.

27. Personale addetto all'esercizio ed alla sorveglianza dei forni a fuoco continuo nell'industria della calce e del cemento, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, nella particolarità del caso, concorrano speciali circostanze a rendere gravoso il lavoro. Fuochisti adibiti esclusivamente alla condotta del fuoco nelle fornaci di laterizi, di materiali refrattari, ceramiche e vetrorie.

28. Personale addetto nelle officine elettriche alla sorveglianza delle macchine, ai quadri di trasformazione e di distribuzione, e alla guardia e manutenzione delle linee e degli impianti idraulici, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, la sorveglianza, nella particolarità del caso, non assuma i caratteri di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.

29. Personale addetto alla sorveglianza ed all'esercizio:

a) degli apparecchi di concentrazione a vuoto;

b) degli apparecchi di filtrazione;

c) degli apparecchi di distillazione;

d) dei forni di ossidazione, riduzione e calcinazione nelle industrie chimiche, a meno che si tratti di lavori che, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, non rivestano i caratteri di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955;

e) degli impianti di acido solforico e acido nitrico;

f) degli apparecchi per l'elettrolisi dell'acqua;

g) degli apparecchi per la compressione e liquefazione dei gas.

30. Personale addetto alle gru.

31. Capistazione di fabbrica e personale dell'ufficio ricevimento bietole nella industria degli zuccheri.

32. Personale addetto alla manutenzione stradale.

33. Personale addetto esclusivamente nell'industria del candeggio e della tintoria, alla vigilanza degli autoclavi ed apparecchi per la bollitura e la liscivatura ed alla produzione con apparecchi automatici del cloro elettrolitico.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re;

Il Ministro per l'economia nazionale:

CORBINO.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1923, n. 2663.

Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1923-24, per provvedere a restituzione di imposte.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Visto l'art. 14 della legge 22 maggio 1913, n. 459;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 257 « Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24 è aumentato della somma di L. 2,000,000.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.